

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 luglio 2009

tra

Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A.

e

le OOSS

premessi che:

- con l'accordo del 23 marzo 2009 Intesa Sanpaolo S.p.A., nella sua qualità di Capogruppo e anche in nome e per conto di IMIFIM S.p.A. (società che ha successivamente assunto la denominazione di Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A., entrando a far parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo), a conclusione delle procedure di legge e di contratto ha definito con le proprie OOSS un accordo relativo alle ricadute sul rapporto di lavoro con il proprio personale del trasferimento di rami d'azienda da Intesa Sanpaolo S.p.A. ad Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A.;
- in tale accordo è stato previsto all'art. 3, in linea di principio, per il personale ceduto, che il passaggio dei rapporti di lavoro avvenisse *"con assoluta invarianza delle norme e dei trattamenti applicati, posto che Intesa Sanpaolo Group Services sarà destinataria della Contrattazione Collettiva Nazionale del settore del Credito ed applicherà a tutto il personale (anche di futura assunzione) i trattamenti economici e normativi nonché gli accordi tempo per tempo vigenti presso la Capo Gruppo Intesa Sanpaolo"*;
- in materia di assistenza sanitaria integrativa peraltro l'accordo si limita a definire le regole da seguire per il personale oggetto del trasferimento di azienda già iscritto a forme di assistenza sanitaria integrativa presso la Capo Gruppo Intesa Sanpaolo;
- occorre pertanto definire, nel rispetto del citato principio generale, le regole da applicare in materia nei confronti dei lavoratori che sono stati assunti e che saranno assunti "ex novo" da Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A.;

e considerato altresì che

- nell'ambito del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo al fine di garantire le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa sono istituite, tra l'altro, la Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa e la Cassa di assistenza Sanpaolo IMI;
- con accordo 4 dicembre 2008 la capogruppo Intesa Sanpaolo e le OOSS hanno previsto, tra l'altro, che al personale assunto dalla stessa società a far tempo dal 1° gennaio 2009 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante fosse data la possibilità di iscriversi alla Cassa di assistenza Sanpaolo IMI o, in alternativa, all'iscrizione alla Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa;

hanno convenuto quanto segue.

1. le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti, con il presente accordo sindacale, convengono di aderire sia alla Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa sia alla Cassa di assistenza Sanpaolo IMI per consentire la fruizione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa al personale assunto a far tempo dal 20 aprile 2009 da Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A..
3. Conseguentemente, al personale che è stato assunto a far tempo dalla predetta data del 20 aprile 2009 fino alla data di sottoscrizione del presente accordo e di quello che sarà assunto in futuro da Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A. è data facoltà di richiedere l'iscrizione, in alternativa,
  - alla Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa,
  - alla Cassa di assistenza Sanpaolo IMI,

---

nel rispetto delle condizioni previste dalle normative tempo per tempo vigenti delle Casse in questione e, in particolare, attualmente, delle condizioni di contribuzione per l'iscrizione del dipendente stabilite, sia per la parte a carico del datore di lavoro che per la parte a carico del lavoratore, rispettivamente, dall'accordo tra Banca Intesa e le OOSS del 13 aprile 2001 per la Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa relativamente al Personale ex Intesa e dal relativo Statuto per la Cassa di assistenza Sanpaolo IMI.

4. Per il personale con contratto di apprendistato professionalizzante che opterà per l'iscrizione alla Cassa di assistenza Sanpaolo IMI è data facoltà, contestualmente all'iscrizione, di estendere le prestazioni ai familiari indicati nell'art. 5 dello Statuto della Cassa stessa.